

Si comunica che il disciplinare all'**art.10: Garanzia Provvisoria** ha previsto tre opzioni di costituzione:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b.
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su apposito conto corrente che, a richiesta, verrà comunicato dall'amministrazione;
- c. c fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Si informa che le uniche opzioni valide per costituire garanzia provvisoria sono quelle rappresentate alla lettera a e lettera c.

Il Responsabile del Procedimento